

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA

AREA VASTA N. 4
N. 624/AV4 DEL 31/08/2017

Oggetto: erogazione indennità di residenza farmacie rurali convenzionate per l'anno 2016.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. attribuire e corrispondere alle farmacie rurali della Area Vasta n°4 che ne abbiano fatta richiesta entro i termini fissati dalla legge, i benefici economici previsti dalle L.R. n.23/88 e n.13/2005, come evidenziato nel prospetto **allegato "A" per l'anno 2016**;
2. di stabilire che l'onere della predetta indennità graverà, a norma dell'art. 6 della Legge n. 221/68, sulla AV4 per **euro 122.488,02** già registrato al conto 0505040107 della contabilità generale nel bilancio d'esercizio; l'importo di **€ 1.570,15 euro** è a carico dei rispettivi comuni per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68. in cui sono ubicate le farmacie interessate;
3. di comunicare la presente deliberazione agli esattori dei comuni interessati per gli adempimenti di cui alla legge 8.3.1968 , n 221;
4. di procedere successivamente alla verifica e revisione del volume di affari dichiarato, una volta pervenuta la copia della dichiarazione IVA;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n 412/1991 e dell'art. 28 della LR n. 26/1996 e s.m.i..
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Firma Il Direttore sostituto UOC Farmacia

Dr.ssa Augusta Palmarocchi

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Farmacia

L'indennità di residenza a favore di farmacie rurali è **prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.**

La Legge 8 marzo 1968 n. 221 "Provvidenze a favore di farmacisti rurali" fissa le relazioni tra popolazioni e compenso.

La legge 5 marzo 1973 n. 40 detta le norme interpretative dell'art. 2 delle L. 8 marzo 1968 n. 221: nell'articolo unico viene stabilito che ai fini della determinazione dell'indennità di residenza si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

La Legge Regionale 7 settembre 1982 n. 35 rideterminava le misure annue lorde da corrispondere ai titolari e/o direttori di farmacie rurali.

La Legge Regionale 2 maggio 1985 n. 26 all'art. 39 aggiornava le misure annue lorde da corrispondere ai titolari e/o direttori di farmacie rurali.

La Legge Regionale 20 giugno 1988 n. 23 recava norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali aggiornando nuovamente le quote spettanti. Con tale legge viene abrogata la L.R. 7 settembre 1982 n.35 e l'art. 39 della L.R. 2 maggio 1985 n. 26.

La Legge Regionale 5 maggio 1998 n. 12, con l'art. 48 apportava modifiche alla L.R. n. 23 / 88 anzidetta

La Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 13 sostituisce l'art. 1 della L.R. n. 23/88 così come sostituito dal comma 1 dell'art. 48 delle LR 12/82 e stabilisce che :

a decorrere dal 1 gennaio 2005 l'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori, di farmacie con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata in euro 1800 all'anno fino a 1000 abitanti; euro 1500 all'anno, da 1001 a 2000 abitanti; euro 1200 all'anno, da 2001 fino a 3000 abitanti.

Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero comune.

Ai titolari di farmacia con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000 a cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico, spetta una indennità di euro 500 all'anno, ridotta del 50% se i locali sono messi a disposizione del comune.

Inoltre il contributo aggiuntivo spettante è diversificato in relazione al volume di affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

a) euro 13.000 all'anno se il volume di affari non supera euro 150.000;

b) l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100 per ogni euro 1.000 eccedenti la somma di euro 150.000, se il volume di affari è compreso tra euro 150.000 e euro 270.000.

Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle ASL, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

Come previsto dalla legge regionale n.23/88 art. 3 c. 1, "i titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di

| | |
|------------------|------------------|
| Numero: 624/AV4 | Pag. 3 |
| Data: 31/08/2017 | |

farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto alle indennità e ai contributi dalla presente legge, devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'USL competente per territorio corredate da:

- un certificato del Sindaco attestante che la farmacia o il dispensario erano regolarmente aperti al pubblico nel periodo in cui si riferisce l'indennità erogata;*
- un certificato del Sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente (cui si riferisce l'indennità erogata) nel comune o frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia;*
- copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente, prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA o in mancanza di questa, autocertificazione del volume di affari presunto, con il vincolo di produrre la copia conforme di detta dichiarazione entro 30 giorni dalla sua presentazione all'ufficio competente.*

Per effetto dell'Art.15 L.183/2011, dal 1° gennaio 2012, le certificazioni del sindaco sopra elencate non possono essere prodotte agli organi della pubblica amministrazione, pertanto il Servizio Farmaceutico ha provveduto ad interpellare direttamente i Comuni interessati per ottenere le informazioni necessarie a completare la documentazione.

L'istruttoria eseguita dal Servizio Farmaceutico e relativa alla determinazione dell'indennità di residenza e del contributo aggiuntivo per le farmacie rurali, è stata riassunta nel prospetto allegato "A" (relativo **all'anno 2016**) facente parte integrante del presente documento.

La Commissione di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 7/82 rinnovata con Determina del Direttore della Area Vasta 4 – Fermo n°250/AV4 del 19/04/2016, preposta ad esprimersi circa la determinazione di tale indennità, ha espresso parere favorevole alla sua erogazione come da verbale allegato del 17/07/2017 anch'esso parte integrante del presente atto.

Il costo relativo all'erogazione della indennità di che trattasi, è già stato registrato nella contabilità generale al conto 0505040107 nel bilancio d'esercizio 2016 per un importo presunto di € 144.000,00; l'importo di € **1.570,15 euro** è a carico dei rispettivi comuni per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell'U.O. Servizio Farmaceutico il seguente schema di determina:

- 1.** attribuire e corrispondere alle farmacie rurali della Area Vasta n°4 che ne abbiano fatta richiesta entro i termini fissati dalla legge, i benefici economici previsti dalle L.R. n.23/88 e n.13/2005, come evidenziato nel prospetto **allegato "A" per l'anno 2016;**
- 2.** di stabilire che l'onere della predetta indennità graverà, a norma dell'art. 6 della Legge n. 221/68, sulla AV4 per **euro 122.488,02** già registrato al conto 0505040107 della contabilità generale nel bilancio d'esercizio; l'importo di € **1.570,15 euro** è a carico dei rispettivi comuni per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68. in cui sono ubicate le farmacie interessate;
- 3.** di comunicare la presente deliberazione agli esattori dei comuni interessati per gli adempimenti di cui alla legge 8.3.1968 , n 221;
- 4.** di procedere successivamente alla verifica e revisione del volume di affari dichiarato, una volta pervenuta la copia della dichiarazione IVA;
- 5.** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n 412/1991 e dell'art. 28 della LR n. 26/1996 e s.m.i..
- 6.** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Funzionario Istruttore

Tiziana Marilungo

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento

| | |
|------------------|------------------|
| Numero: 624/AV4 | Pag. 4 |
| Data: 31/08/2017 | |

Dr.ssa Augusta Palmarocchi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE

Si attesta, visto il documento istruttorio, che il costo derivante dall'adozione del presente atto è stato già registrato nella contabilità generale al conto 0505040107 e nel bilancio d'esercizio .

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

| | |
|------------------|------------------|
| Numero: 624/AV4 | Pag. 5 |
| Data: 31/08/2017 | |

- ALLEGATI -

1 verbale commissione

2 prospetto determinazione indennità Allegato “A”

Il giorno 17 Luglio 2017 alle ore 13,30 presso la Direzione Medica dell'Ospedale di Fermo in Via Murri 151 si è riunita la Commissione di cui all'art. 25 della L.R. n. 7/82, per discutere i seguenti argomenti:

1. Turni e ferie farmacie urbane 2017.
2. Turni e ferie farmacie rurali anno 2017.
3. Indennità di residenza per l'anno 2016.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

| | |
|--------------------------------|---|
| -Dr.ssa ANNA FIORENZA PADOVANI | Direttore Medico Ospedaliero – Presidente della Commissione |
| -Dr. MASSIMO FIORETTI | Direttore U.O. Farmacia |
| -D.ssa MICHELA SANGUIGNI | Farmacista designato dall'Ordine in qualità di non titolare |
| -Dr. GIOVANNI SCIARRONI | Farmacista designato dall'Ordine in qualità di titolare |
| -Sig.ra TIZIANA MARILUNGO | Coll.re Amm.vo - Segretario |

Punto 1 - Turni e ferie farmacie urbane 2017

Si approvano i turni e le ferie delle farmacie urbane anno 2017.

Punto 2 - Turni e ferie farmacie rurali anno 2017.

Si approvano i turni e le ferie delle farmacie rurali anno 2017.

Punto 3 - Indennità di residenza per l'anno 2016.

- Si prende atto della certificazione del Sindaco di Monte Rinaldo relativa alla popolazione; per quanto attiene alle eventuali anomalie del servizio le stesse non costituiscono elemento valido per eventuali provvedimenti.

Alla luce di quanto sopra la Commissione decide di erogare comunque alla farmacia di Monte Rinaldo l'indennità di residenza.

- Per le farmacie (farm. Comunale di Moresco, farmacia di Lapedona, farmacia di Monte Vidon Corrado) dove durante l'anno si sono avvicendati più di un titolare, non essendoci disposizioni formali in merito da parte dell' Asur, si decide di erogare l'indennità di residenza calcolata sulla somma del fatturato di ciascun farmacista titolare e ripartita quindi proporzionalmente secondo il periodo di competenza.

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona
C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: segreteria_av4@sanita.marche.it - Pec: areavasta4.asur@emarche.it - www.asurzona11.marche.it

- Dalla disamina dei documenti risulta che alcuni farmacisti non hanno provveduto a comunicare il volume della DPC derivato e dell'aggio percepito, pertanto l'indennità di residenza viene calcolata sul rigo VE50 della dichiarazione IVA dell'anno 2016.
- La farmacia Carioli chiede il ricalcolo dell'indennità di residenza per gli anni 2013 e 2014 sulla base dei parametri che rimodulano il calcolo del volume d'affari; la Commissione non accoglie la richiesta in quanto la normativa è in vigore a partire dall'anno 2016.

Punto 4 - Varie ed eventuali

Nulla

Letto approvato e sottoscritto

- Dr.ssa ANNA FIORENZA PADOVANI
- Dr. MASSIMO FIORETTI
- D.ssa MICHELA SANGUIGNI
- Dr. GIOVANNI SCIARRONI
- Sig.ra TIZIANA MARILUNGO

The
 Government
 has not
 replied to
 the
 letter
 of the
 1st of
 June.

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona

C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM

Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: segreteria.asl11@asl11.marche.it - www.asurzona11.marche.it

Comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campotondo, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegranaro, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Comabbate, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Annunzio, Montefalcono, Montebello, Montelapino, Montemorente, Montecosaro, Ozzano, Passignano del Tuono, Pettinole, Pontassieve, Porto San Giorgio.



REGIONE MARCHE

Numero 624/AV4

Data 31/08/2017

DETERMINA N. 624/AV4 DEL 31/08/2017

erogazione indennità di residenza farmacie rurali convenzionate per l'anno 2016.

PUBBLICAZIONE:

dal 31/08/2017 al 14/09/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 31/08/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Pazzi

31/08/2017

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____